



COMUNE DI MALCESINE

Prot. n. 604

Malcesine, li 15/01/2013

ORDINANZA N. 1 DEL 15/01/2013

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Constatato che ultimamente sul territorio di Malcesine i rifiuti urbani, in particolar modo gli imballaggi e i rifiuti inerti vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti, offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare;

Ritenuto necessario ed inderogabile ordinare, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono di rifiuti sul territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

Considerata la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa sopraindicata;

Vista l'ordinanza sindacale n. 42 del 29.07.2008 "Nuove disposizioni in materia di conferimento rifiuti";

Visto il vigente Regolamento per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 19/03/2012, che prevede specifiche attività di raccolta differenziata;

Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 05/06/2012 avente per oggetto "Piano Regionale a tutela e risanamento dell'atmosfera – Approvazione indirizzi ed azioni Piano di Risanamento/Manutenzione di competenza Comunale", nella quale si approvano le linee guida del piano di mantenimento/risanamento di competenza comunale predisposte dal Comune di Malcesine in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.06.2010 con la quale il Comune di Malcesine ha aderito al PIANO REGIONALE DI SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE E COMPETITIVO;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13.11.2012 avente per oggetto " PROGETTO EMAS – APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE";

Visto che è in corso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo il regolamento europeo 1221/2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di eco-gestione e audit (EMAS);

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere in merito;

ORDINA

1. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti sacchetti di immondizia e rifiuti in genere, con eccezione per quanto previsto nel vigente Regolamento per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilati e per quanto disposto nell'ordinanza sindacale n. 42 del 29/07/2008;
-



COMUNE DI MALCESINE

2. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali, statali e nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *potature e sfalci d'erba*;
3. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *rifiuti inerti*;
4. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, laghi, fiumi e torrenti *rifiuti pericolosi*;
5. è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali alle strade comunali e vicinali di *mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e in seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfalcio d'erba*;
6. è fatto divieto di gettare per terra *mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewin gum e rifiuti in genere*;

il divieto è esteso a tutte le imprese e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei;

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente Ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque) a € 620,00 (seicentoventi);
se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 155,00 (centocinquantacinque);
- che, per chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Al personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo è demandato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni;

INVITA

la cittadinanza a segnalare alla Polizia Locale e all'ufficio Ecologia del Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti in siti non idonei sul territorio comunale;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comunemalcesine.it;

e sia inviata:

- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Stazione dei Carabinieri di Malcesine;
- al Comando Stazione Forestale di Brenzone;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale.



IL SINDACO
F.to dott. Michele Benamati